

Ai gentili clienti
Loro sedi

Disponibile a breve un registro elettronico delle procedure di insolvenza

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 3 del DL 59/2016 prevede l'istituzione**, presso il Ministero della Giustizia, **del nuovo Registro elettronico**: i) delle procedure di **espropriazione forzata immobiliari**; ii) delle **procedure d'insolvenza**; iii) degli **strumenti di gestione della crisi**. In particolare, il Registro di cui trattasi - che si compone di una **sezione ad accesso pubblico e gratuito** e una **sezione ad accesso limitato** - contiene le **informazioni e i documenti relativi alle seguenti procedure o strumenti**: i) **espropriazione forzata immobiliare**; ii) **fallimento, concordato preventivo, liquidazione** coatta amministrativa di cui al RD 267/42; iii) **omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis del RD 267/42) e **piani attestati di risanamento** (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42), quando vengano **fatti oggetto di pubblicazione nel Registro delle imprese**; iv) **amministrazione straordinaria** (DLgs. 270/99 e DL 347/2003, conv. L. 39/2004); v) **accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione dei beni** (L. 3/2012). È stata demandata ad un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia, **l'individuazione delle informazioni e dei documenti contenuti**: i) nella **sezione del Registro ad accesso pubblico relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare**; ii) nella **sezione del Registro ad accesso limitato**.

Premessa

L'art. 3 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Registro elettronico:

→ delle procedure di espropriazione forzata immobiliari;

- delle **procedure d'insolvenza**;
- degli **strumenti di gestione della crisi**.

Osserva

Come precisato nella Relazione illustrativa al DL in commento (p. 5), **l'istituzione del Registro risponde**, in primo luogo, **all'esigenza di garantire maggiori informazioni ai soggetti interessati all'acquisto dei crediti deteriorati**, per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari. Pertanto, *"in una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale (...) modificare l'ordinamento al fine di superare l'attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti"*. In secondo luogo, la Relazione illustrativa chiarisce che *"la disponibilità di informazioni accurate sullo stato delle procedure esecutive di crisi è altresì essenziale per l'autorità di vigilanza sul settore creditizio, ai fini di un efficace monitoraggio sulle posizioni di rischio degli intermediari, a tutela della stabilità finanziaria"*.

Ai fini dell'attuazione del nuovo Registro, il **legislatore ha previsto l'adozione di:**

- un **decreto dirigenziale per l'individuazione delle informazioni** e dei documenti da inserire nello stesso;
- una **convenzione per la disciplina dei rispettivi compiti in capo al Ministero della Giustizia**, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia riguardo alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del Registro.

Osserva

Sebbene il termine sia stato stabilito dall'art. 3 co. 8 del DL 59/2016 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L. 119/2016, di conversione del DL 59/2016, avvenuta in data 3.7.2016 (pertanto, entro l'1.9.2016), alla data del presente elaborato, **la suddetta convenzione non risulta essere stata ancora adottata.**

Ambito di applicazione

Nel Registro sono pubblicati **le informazioni e i documenti relativi alle seguenti procedure o strumenti** (art. 3 co. 2):

- **espropriazione forzata immobiliare**;
- **fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa** (di cui al RD 267/42);
- **omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti** (art. 182-bis del RD 267/42) e piani attestati di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42), quando vengano pubblicati nel Registro delle imprese;

- **amministrazione straordinaria** (DLgs. 270/99 e DL 347/2003, conv. L. 39/2004);
- **accordo di ristrutturazione dei debiti**, piano del consumatore e liquidazione dei beni (L. 3/2012).

Accesso al registro e contenuto

Il Registro si compone di due sezioni:

- una sezione ad **accesso pubblico e gratuito**;
- una sezione ad **accesso limitato**.

La sezione ad accesso pubblico contiene varie informazioni - rese in forma elettronica - che variano a seconda della tipologia di procedura o strumento. In particolare, **per quanto riguarda le procedure o strumenti sopra indicati**, nel Registro sono contenuti:

- le **informazioni e i documenti di cui all'art. 24 par. 2 del regolamento (UE) 2015/848**

Informazioni e i documenti di cui all'art. 24 par. 2 del regolamento (UE) 2015/848

La data di apertura della procedura d'insolvenza
Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa
Il tipo di procedura d'insolvenza aperta e gli eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura
L'indicazione della competenza per l'apertura della procedura
La natura del debitore (società o persona giuridica), il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, la sede legale o, se diverso, il recapito postale
Se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione e il recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, il luogo e la data di nascita
Il nome, il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore nominato nella procedura
Il termine per l'insinuazione dei crediti o il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine
La data di chiusura della procedura principale di insolvenza
Il giudice dinanzi al quale e il termine entro il quale presentare la richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine

- le **altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento**;

→ in via facoltativa, **le informazioni e i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato**, nonché **l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse** (art. 28 co. 4 secondo periodo del RD 267/42).

Sono demandati ad un successivo decreto dirigenziale, **l'individuazione delle informazioni e dei documenti contenuti:**

- nella **sezione del Registro ad accesso pubblico relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;**
- nella sezione del **Registro ad accesso limitato.**

Tale decreto dirigenziale dovrà, inoltre, **definire anche altri aspetti relativi all'attuazione del Registro**, fra i quali:

- ✓ le **modalità di pubblicazione**, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire, e i tempi massimi della loro conservazione;
- ✓ i **soggetti tenuti ad effettuare**, rispetto a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- ✓ i **soggetti legittimati**, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, "anche mediante un avvocato munito di procura", alla sezione del Registro ad accesso limitato;
- ✓ il **contributo per l'accesso** e i casi di esenzione;

Osserva

Il contributo deve essere determinato in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio. È sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria.

→ le **eccezioni alla pubblicazione di documenti** con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

Modalità di consultazione

I dati contenuti nel Registro **devono essere oggetto di ricerca sulla base dei seguenti criteri:**

- **tipologia di informazione** e di documento;
- **tribunale e numero di ruolo dei procedimenti.**

Si rammenta, infine, che **il contenuto del Registro può essere determinato dal giudice o dal tribunale**, limitando la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti. A tal fine, **occorre la prova dell'esistenza di uno specifico e meritevole** interesse alla riservatezza dell'informazione contenuta nello stesso.

Osserva

La richiesta può provenire dal debitore, dal curatore, dal commissario giudiziale, da un creditore, da chiunque vi abbia interesse o, anche, d'ufficio. **Gli effetti della richiesta riguardano la sospensione:**

- degli **obblighi di pubblicazione dei documenti** (o di una parte di questi);
- **dell'accesso ai documenti da parte degli interessati**, qualora la pubblicazione sia già avvenuta.

Il giudice può, nelle more della decisione, **imporre una cauzione al creditore o al terzo richiedente.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO